

Brutti, sporchi e cattivi

Ci sono responsabilità della politica a tutti i livelli che non possono finire nel dimenticatoio, né tanto meno essere scaricate su altri soggetti. La maggioranza che sostiene questo governo sta perseguendo con caparbia l'obiettivo di smantellare pezzo dopo pezzo il quadro legislativo in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Lo sta facendo rivedendo le norme sull'obbligatorietà delle denunce di infortunio alla pubblica sicurezza (fino a comprendere quei casi per i quali la prognosi è di quattordici giorni), lo ha fatto quando ha modificato il decreto legislativo n. 81 del 2000, alleggerendo le sanzioni in capo agli imprenditori che non mettono in sicurezza i propri impianti, facendo ricadere sui lavoratori la responsabilità degli eventi infortunistici che, per questa ragione, diventano correi; e lo ha fatto per la terza volta con il decreto ferragostano sul benzo(a)pirene. Perciò non può sorprendere che l'ultima campagna di comunicazione istituzionale provveda a fornire una veste culturale al tentativo di ricondurre il fenomeno delle malattie professionali e degli infortuni sul lavoro nel nostro Paese a un "inspiegabile", quanto ingiustificato comportamento sbagliato dei lavoratori.

Affermare che "la sicurezza la pretende chi si vuol bene" significa dare una patente a questi ultimi, sottoposti al giudizio insindacabile di una normativa che, con le ultime modifiche, sta diventando burocratica per le imprese e punitiva per i lavoratori. L'ultimo messaggio mediatico del governo serve ai politici di questa maggioranza a lavarsi la coscienza di fronte al quotidiano ripetersi del fenomeno e ad abdicare alle proprie responsabilità, facendole ricadere sui lavoratori che non "riescono a pretendere" il rispetto del diritto alla salute e alla sicurezza nei luoghi di lavoro. La patente di "brutti, sporchi e cattivi", perciò, le vittime del lavoro se la sono cercata. Viene messa in ombra la responsabilità della politica che ha tra i suoi obblighi istituzionali, ma anche morali, quello di verificare l'effettiva efficacia delle normative sotto il profilo della prevenzione, della formazione e della tutela dei diritti delle vittime del lavoro, a prescindere dalle compatibilità economiche di bilancio; queste ultime troppo spesso richiamate per giustificare l'immobilismo della politica.

Franca Gasparri,
della presidenza Inca

SCOPRI I TUOI DIRITTI PER LA TUTELA DEGLI INFORTUNI E DELLE MALATTIE PROFESSIONALI



Dal 1° novembre l'Inca di Taranto effettuerà una permanenza settimanale presso lo stabilimento dell'Ilva per i delegati del polo siderurgico e dell'indotto. Inoltre, sono previste 2 permanenze settimanali pomeridiane presso la sede provinciale della Fiom in piazza Bettolo a Taranto. L'iniziativa, promossa dal Patronato, insieme alla Cgil regionale, Fiom e alla Camera del lavoro, ha lo scopo di rafforzare le tutele riguardanti gli infortuni e le malattie

professionali, garantendo la necessaria informazione ai delegati sindacali e ai lavoratori affinché possano esercitare quei diritti che, pur essendo riconosciuti per legge, non sempre vengono rispettati. Questo rappresenta un altro modo per sottolineare l'impegno di Inca e della Cgil affinché si sviluppi nel nostro Paese una nuova cultura della salute e sicurezza nei posti di lavoro.

Michele Tassiello, coordinatore Inca Puglia

IL DECRETO SALVA ILVA DI TARANTO

Libertà di inquinamento

Dal 1° ottobre è in vigore il dlgs n. 155 che, rinviando al 2013 il divieto di superamento di un nanogrammo a metro cubo per il benzo(a)pirene, abroga le precedenti norme antinquinamento. Un provvedimento per impedire l'intervento della magistratura

Lisa Bartoli

Il rinvio a giudizio dei più alti dirigenti del complesso siderurgico tarantino per la morte di una trentina di operai non è stato un segnale sufficiente a contrastare, in nome della diminuzione dei profitti delle aziende, l'inquinamento ambientale e, soprattutto, il danno alla salute sofferto dai dipendenti e dagli abitanti di Taranto, che continuano a respirare un concentrato di sostanze cancerogene disperse nell'aria dai suoi stabilimenti. Ad aiutare le imprese e, in particolare l'Ilva, è intervenuto il governo. Con una tempestività davvero inquietante, l'esecutivo di centro-destra ha approvato il 13 agosto scorso il decreto legislativo n. 155 (entrato in vigore dal primo ottobre con la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*) che rinvia al 2013 il divieto di superamento di un nanogrammo a metro cubo per il benzo(a)pirene, già indicato come limite massimo in un decreto ministeriale nel 1994, entrato in vigore cinque anni dopo (1° gennaio 1999) e successivamente recepito nel decreto legislativo n. 152/2007. Ma fa ancora di più. Anche tra tre anni le aziende avranno la facoltà di decidere, previa verifica dei costi, se mettere in sicurezza gli impianti oppure no, poiché il provvedimento di agosto non obbliga a farlo, ma subordina questo obiettivo alla fattibilità economica; in sostanza, afferma il decreto, se l'operazione di bonifica non "comporta costi sproporzionati". Il benzo(a)pirene è classificato dallo Iarc (l'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro) tra le sostanze con l'indice di massima pericolosità, ed è proprio quella che quotidianamente, insieme a tante altre, viene sprigionata in grandi quantità dai comignoli della cokeria dell'Ilva di Taranto. È oramai accertato da studi scientifici che se inalato, può provocare varie forme di cancro ed entrare persino nella catena alimentare (ad esempio nell'olio di oliva); non solo; può

modificare il Dna che i genitori trasferiscono ai figli. Pertanto, è un inquinante genotossico che ha il potere di produrre effetti anche sulle future generazioni.

Il bello di questa storia, che qualcuno non ha esitato a definire un vero e proprio "golpe ambientale", è che il provvedimento è stato varato per recepire la direttiva 2008/50/Ce relativa alla "qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa". Una giustificazione che, tuttavia, non convince, poiché il nostro Paese già nel 1999 si era dotato di una legislazione antinquinamento considerata all'avanguardia, vincolante per tutto il territorio nazionale e, dunque, anche per Taranto, dove la concentrazione di sostanze cancerogene nel cielo è ben più alta della media nazionale. Non a caso proprio in questo territorio si è resa necessaria una legge regionale per abbassare il livello di

tolleranza della diossina che lo stesso decreto ferragostano non mette in discussione. "Quindi - spiega Massimiliano Del Vecchio, avvocato di parte civile dell'Inca e della Fiom al processo in corso contro l'Ilva per la morte di una trentina di operai -, mentre per la diossina il provvedimento conferma il limite della legge regionale, per il benzo(a)pirene consente una deroga pericolosa che danneggerà ulteriormente la salute dei lavoratori e dei tarantini". Resta il sospetto che dietro la decisione del governo di approvare in tutta fretta un tale provvedimento ci sia qualcosa d'altro. Vale la pena ricordare a questo proposito che il 27 aprile scorso l'Arpa (l'Agenzia regionale per la protezione ambientale) ha comunicato alla Provincia i primi dati sulla presenza a Taranto, oltre i limiti imposti dalla legge,

• SEGUE A PAGINA 18

INFORTUNI: ASSEGNO CONTINUATIVO MENSILE

La prescrizione può attendere

Tiziana Tramontano

Se la legge rende difficile l'esercizio di un diritto, quest'ultimo non può cadere in prescrizione. È quanto ha stabilito una importante sentenza della Corte costituzionale a favore dei superstiti delle vittime del lavoro. Il pronunciamento risale al luglio di quest'anno, con la sentenza n. 284 che ha riconosciuto l'assegno continuativo mensile ad un figlio inabile, orfano di un lavoratore

titolare di rendita Inail, deceduto per cause indipendenti dall'infortunio subito nel lontano 1990. Il quesito giuridico posto alla Suprema Corte era stato sollevato da un figlio che si era visto negare dall'Inail la prestazione richiesta poiché aveva presentato la domanda tre anni dopo il decesso del genitore e quindi, successivamente ai 180 giorni stabiliti per legge, come termine massimo entro il quale inviare la richiesta all'Ente assicuratore.

• SEGUE A PAGINA 19

INVALIDI CIVILI. INCONTRO CEPA E INPS

Si è svolto un incontro fra i rappresentanti dei patronati del Ce.Pa (Inas, Inca, Ital e Acli) e la direzione generale dell'istituto, per valutare la situazione relativa alla procedura telematica di invio delle domande di invalidità civile, introdotta a partire da quest'anno. In particolare, sulla sanatoria delle domande che risultano respinte (secondo l'Inps sono 80.000 quelle presentate nei primi mesi dell'anno) per motivi che non inficiano la validità giuridica della richiesta, l'istituto previdenziale si è impegnato a recuperarle e a informare ogni patronato, a fine elaborazione, qualora l'operazione di recupero non sia riuscita. Sulla richiesta di ricevere comunicazione circa l'esito delle domande presentate, l'Inps si è assunto l'impegno di trasmettere ai patronati tutti i verbali degli accertamenti sanitari, relativi a tutte le richieste del 2010 e per quelle future, in formato cartaceo o telematico. Dietro la pressante richiesta del Ce.Pa, al fine di ovviare alle molteplici disfunzioni che la procedura telematica crea, la direzione generale dell'Inps si è impegnata, altresì, a formare un tavolo tecnico al quale parteciperà un gruppo di lavoro del Ce.Pa.

IMMIGRAZIONE: TAVOLO TECNICO CON I PATRONATI

Per garantire la corretta funzionalità del portale immigrazione sarà istituito un tavolo tecnico con la partecipazione del ministero degli Interni, l'Ente poste e i patronati. È questo l'esito dell'incontro fortemente sollecitato da Inca, Inas, Ital e Acli, che si è svolto presso il ministero degli interni, il 5 ottobre scorso. Oggetto della riunione è il malfunzionamento della procedura informatica per il rilascio e il rinnovo dei permessi di soggiorno, segnalato dal coordinamento Ce.Pa. Un disservizio che aveva provocato gravi disagi agli immigrati e costretto i patronati a svolgere le pratiche manualmente. Nella riunione, il rappresentante dell'Ente poste, riconoscendo la propria responsabilità ha informato il Ce.Pa. di essere già intervenuto apportando dei miglioramenti al sistema di procedura informatico, che ha così consentito un ritorno alla normalità. Per evitare il ripetersi di situazioni analoghe si è stabilito di istituire un "tavolo tecnico" che avrà l'obiettivo di analizzare le criticità, apportando i necessari correttivi, e di individuare una "modalità alternativa" per far fronte ad altre eventuali interruzioni nel programma telematico che si dovessero verificare. Per l'Inca è auspicabile che una reale e corretta collaborazione fra i diversi soggetti eviti di creare ulteriori disagi agli stranieri che regolarmente soggiornano nel nostro Paese.

PENSIONI: NOVITÀ NEGATIVE PER I LAVORATORI ELETTRICI

A partire dal 1° luglio di quest'anno, per i lavoratori elettrici non è più possibile trasferire gratuitamente la contribuzione previdenziale dal Fondo pensioni elettrici a quello dei lavoratori dipendenti dell'Inps; né possono più scegliere il trattamento pensionistico di miglior favore tra quello calcolato con le norme del Fondo elettrici e l'altro calcolato con le norme del Fondo pensioni lavoratori dipendenti. È stata cancellata anche la gratuità della ricongiunzione dei contributi previdenziali qualora il lavoratore voglia trasferirli dal Fondo elettrici a quello dei lavoratori dipendenti. La legge n. 122/2010 in materia pensionistica non lascia margini di interpretazione e, dunque, i lavoratori del settore elettrico saranno costretti a fare i conti con le nuove norme penalizzanti, che peraltro hanno effetto retroattivo a partire dal 1° luglio, mentre la legge è entrata in vigore il 31 luglio. "Per effetto di questi provvedimenti - commenta Luigina De Santis, della presidenza Inca Cgil nazionale - alcuni lavoratori saranno obbligati a posticipare il pensionamento o a pagare un onere consistente per la ricongiunzione; altri dovranno accontentarsi di un trattamento pensionistico più basso di quello che avrebbe avuto un lavoratore con pari retribuzione assicurato al Fondo pensioni lavoratori dipendenti Inps. In questo contesto, dunque, sarà sempre più difficile per i lavoratori programmare il proprio futuro e soprattutto avere certezza dei diritti acquisiti".

INCA BOLOGNA. INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI

I cantieri della tutela

Per aumentare le denunce degli infortuni il Patronato della Cgil, insieme alla segreteria confederale, alla Filcams e alla Fiom, ha sperimentato una nuova forma di comunicazione per sensibilizzare i lavoratori sui temi della sicurezza

Stefano Carisi e Sebastiano Vacirca, Inca Bologna

A Bologna nel 2002 veniva denunciato il 20 per cento degli infortuni registrati al livello regionale, pari a 24.000 casi. Di questi, il 6 per cento era riconducibile all'azione dei patronati e soltanto il 3 per cento all'Inca. Una differenza così sostanziale che ha indotto il Patronato della Cgil, insieme alla segreteria confederale e ad alcune categorie (Filcams e Fiom), a mettere in campo un progetto di sensibilizzazione tra i lavoratori sui temi della sicurezza nei posti di lavoro. L'iniziativa, realizzata a partire da quella data, ha fornito risultati importanti. Tanto che dal 2002 al 2009 si è registrato nella provincia emiliana un incremento dell'attività di tutela individuale patrocinata dall'Inca del 40 per cento. Il percorso intrapreso si è basato sulla sperimentazione di una nuova forma di comunicazione: contattare i lavoratori ex infortunati che non si sono rivolti al Patronato per ottenere le prestazioni Inail coinvolgendo aziende e delegati. Gli obiettivi erano fondamentalmente tre: verificare la praticabilità di una tutela in ambiti inediti; acquisire informazioni dettagliate utili per supportare un'azione sindacale finalizzata a favorire la prevenzione; promuovere l'attività di Inca stimolando il passaparola, a volte più efficace dei tradizionali volantini,

locandine o sms.

Nella realizzazione di questo progetto sono state coinvolte due grandi realtà produttive della provincia: la Coop Adriatica, che conta circa 4.000 dipendenti, e l'azienda Titan, con 250 addetti, specializzata nella costruzione di materiale rotabile per mezzi meccanici come trattori, ruspe ecc. Si è partiti con alcuni corsi di formazione destinati ai delegati di queste aziende per far conoscere loro la normativa in materia di sicurezza negli ambienti di lavoro, per orientarli affinché potessero riconoscere i bisogni degli altri dipendenti e quindi diventare il loro punto di riferimento. Successivamente, utilizzando gli spazi di agibilità sindacale disponibili (dall'utilizzo del registro infortuni al contatto diretto con i propri compagni di lavoro durante la pausa pranzo), questi delegati hanno organizzato colloqui con chi era rimasto vittima di un incidente per sapere, con l'ausilio di un breve questionario, se fosse titolare di rendita, quale fosse il suo stato di salute e se nel frattempo fosse peggiorato, o se soffrisse di disturbi di sospetta origine professionale, come tunnel carpale, epicondilitis o periartrite, patologie tipiche che insorgono a causa di movimenti ripetitivi e prolungati. Sulla base delle informazioni raccolte (nel pieno rispetto



della privacy) i delegati hanno selezionato quei casi da sottoporre ad un approfondimento da parte degli operatori Inca che, a loro volta, hanno individuato quelli per i quali è stato chiesto l'esame del medico legale convenzionato. Dopo due anni di lavoro i risultati hanno dato i loro frutti: su 134 questionari, 106 lavoratori sono stati inviati a visita sanitaria e 82 sono quelli sui quali sono state effettuate 101 segnalazioni: 88 malattie professionali e 13 casi di infortuni. Per trenta di queste segnalazioni l'Inail ha già risposto positivamente riconoscendo la fondatezza delle richieste dell'Inca, per 28 si è in attesa di risposta e per due è stata attivata una causa legale dopo il pronunciamento negativo da parte dell'ente assicuratore. Anche se i numeri sono poco più che simbolici in rapporto al dato complessivo dei dipendenti coinvolti nell'indagine conoscitiva, rappresentano pur tuttavia uno spaccato di una realtà che, se indagata ulteriormente, potrebbe far emergere aspetti del fenomeno infortunistico tutt'altro che marginali. Infatti, da un lato il campione rileva la prevalenza di malattie professionali derivanti da incidenti avvenuti durante il lavoro e dall'altro una elevata quantità di quelle "nascoste", cioè non riconosciute come

riconducibili all'attività svolta e curate come malattie comuni. Sulle 88 segnalazioni sono 21 i casi di tunnel carpale; 16 quelli a carico delle spalle (lesioni cuffia, borsiti, periartriti); 42 le patologie riguardanti la schiena (ernie lombari, discali cervicali); 7 le tendiniti alle braccia. Si tratta, in sostanza, di malattie che interessano l'apparato muscoloscheletrico. Non è una sorpresa se considerati nei contesti lavorativi indagati, ma comunque rivelatori di una grave mancata azione di prevenzione trasversale che interessa mansioni e reparti diversi. Le cause sono spesso dovute alla diffidenza degli stessi lavoratori nel dichiarare le proprie condizioni di salute. Temono di dover subire ripercussioni e spesso lo stesso delegato incontra molte difficoltà a gestire tutte le problematiche legate a temi complessi di questo tipo. Per l'Inca, quindi, la strada da intraprendere resta quella di rafforzare il ruolo del delegato (sia esso Rsu o Rls), che resta insostituibile per poter raggiungere un numero sempre più crescente di lavoratori, favorendone la qualità dell'impegno con periodici corsi di formazione qualificati e una partecipazione all'azione di negoziazione del sindacato. Solo in questo modo è possibile superare gli ostacoli che oggi impediscono al delegato Rsu o Rls di essere percepito dagli altri lavoratori come un valido punto di riferimento per chiedere le tutele necessarie quando si verifica un evento infortunistico e più prevenzione per evitare altri incidenti. La conseguenza, non scontata, di questa prima esperienza è stata la decisione di ampliarla ai delegati di altre realtà produttive bolognesi (Poste Italiane, Ducati motor, Camst ristorazione, Centrale Adriatica, Atc, Telecom, Hawort mobili per ufficio, 3F Filippi). Chiaramente si tratta ancora di tanti cantieri in costruzione. I problemi da affrontare sono in buona parte conosciuti: l'agibilità sindacale per l'accesso alle informazioni necessarie; la difficoltà dei delegati (e non solo) ad affrontare questi argomenti nel rapporto diretto con i compagni di lavoro; non ultimo il comportamento delle aziende. Non abbiamo ancora individuato le soluzioni più efficaci; sappiamo che non possiamo contare su standard perché non ce ne sono. Ma siamo consapevoli che per superare gli ostacoli occorre provare varie strade, azienda per azienda. Solo in questo modo sarà possibile offrire strumenti adeguati per accrescere una nuova cultura della salute e della sicurezza nel sistema impresa italiano.

Bartoli

DALLA PRIMA Libertà di inquinamento

>>> del benzo(a)pirene, attribuendo all'Ilva la quasi totale responsabilità: tre nanoparticelle per metro cubo. A partire da quella data è scattata un'indagine della Procura della Repubblica, sollecitata dalle associazioni ambientaliste della zona. L'Ilva si è difesa sostenendo di non essere la sola a spargere questo veleno nell'aria, poiché nella zona ci sono anche gli stabilimenti Eni e Cementir. Ed è vero, ma lo studio dell'Arpa non lascia dubbi poiché stabilisce che il 98 per cento di tutto quel benzo(a)pirene disperso nel cielo di Taranto proviene proprio dal polo siderurgico e, in particolare, dalla cokeria, considerata l'area più inquinante. Da qui l'Ilva sforna circa 10 milioni di tonnellate l'anno di acciaio. Questi sono gli antefatti di una brutta pagina di storia ambientale nel nostro Paese e di una cattiva sottovalutazione delle conseguenze. Ed è inquietante il tempismo. Il governo ha impiegato poco più di due mesi per varare e rendere esecutivo un provvedimento per salvare l'Ilva da una possibile quanto probabile ordinanza della magistratura che avrebbe imposto la chiusura dello stabilimento tarantino. Un regalo immeritato per un'azienda i cui dirigenti dell'epoca in cui era gestita dallo Stato sono già imputati in un processo penale in corso presso il Tribunale di Taranto perché accusati di disastro ambientale, omicidio colposo e omissione delle necessarie misure di sicurezza. Nella prossima udienza dibattimentale del procedimento, prevista il 22 marzo prossimo, cominceranno le audizioni dei testimoni. "Il provvedimento del governo è dunque ingiustificabile - commenta Del Vecchio -

Tuttavia sta di fatto che la magistratura non condivide l'idea di sacrificare il diritto alla salute dei lavoratori dinanzi all'utile di bilancio, considerandolo tra quelli costituzionalmente inderogabili. Questo significa che continueremo a proporre controversie previdenziali per il danno da benzo(a)pirene, ma anche quelle risarcitorie, nei confronti dei datori di lavoro, qualora le emissioni non fossero ridotte al minimo, secondo le condizioni di fattibilità tecnica e non economica". Del resto di letteratura giurisprudenziale sull'argomento ce n'è in abbondanza; basta dare uno sguardo ad alcune sentenze emesse dai tribunali pugliesi negli ultimi sette anni, con le quali è stata riconosciuta l'origine professionale di gravissime patologie oncologiche riconducibili all'esposizione del benzo(a)pirene: dell'adenocarcinoma della ghiandola sottomandibolare (sent. n. 9.471/2003), del carcinoma della tonsilla (sent. n. 10.611/2004), del linfoma maligno (sent. n. 2.931/2005), del carcinoma polmonare (sent. n. 1.167/2006), del linfoma non Hodgkin (sent. n. 8.549 del 2008), del carcinoma della corda vocale (sent. n. 8.539/2008), del carcinoma spino cellulare del cavo orale (sent. n. 8.660/2009), del carcinoma renale (sent. n. 9.228/2009), della leucemia (sent. n. 642/2010), del carcinoma gastrico (sent. n. 1.024/2010). Un elenco molto parziale al quale vanno aggiunte le centinaia di cause promosse dall'Inca ancor prima di queste. Ma per il governo evidentemente tutto questo non basta per imporre il rispetto del diritto alla salute, costi quel che costi.

Figli di un dio minore

La Cassazione, accogliendo un ricorso dell'Inca, si pronuncia a favore di una lavoratrice a cui l'Inps aveva negato il prolungamento dell'astensione obbligatoria per assistere il proprio bambino malato; con un'altra sentenza riconosce ai figli di una "coppia di fatto" il diritto all'assegno al nucleo familiare.

Sonia Cappelli

In un paese dove la crisi ha distrutto un milione di posti di lavoro; dove la povertà e le disuguaglianze sociali sono date in aumento ottenere il riconoscimento giuridico di "nuovi" diritti individuali è davvero un'impresa straordinaria. Le ultime sentenze (una delle quali sollecitata dall'azione legale del Patronato della Cgil) sulla tutela della maternità e sulle coppie di fatto rappresentano delle novità che potrebbero aiutare il Parlamento a colmare i vuoti legislativi che oramai si stanno sempre più allargando.

Il primo riferimento è alla sentenza n. 1793 del Tribunale di Firenze, legata a un ricorso contro l'Inps, presentato dall'avvocato, Gabriella Del Rosso, legale dell'Inca Cgil Toscana, con la quale è stato riconosciuto il congedo di maternità, oltre il periodo di astensione obbligatoria, richiesto dalla neomamma per poter assistere il proprio bambino nato con tre mesi e mezzo di anticipo e rimasto in terapia intensiva neonatale per 146 giorni. La sentenza del Tribunale di Firenze ha stabilito, infatti, che il congedo di maternità deve decorrere dal giorno delle dimissioni del neonato dall'ospedale e non dalla data del parto prematuro. La giovane, dipendente di un'azienda privata, aveva chiesto all'Inps e al suo datore di lavoro di beneficiare del prolungamento dell'astensione obbligatoria,



oltre i cinque mesi canonici. L'Inps però ha respinto la domanda. Perciò la lavoratrice, per poter assistere il bimbo, sottoposto tre volte a settimana a visite di controllo, ha dovuto utilizzare sei mesi di congedo parentale con uno stipendio ridotto al 30 per cento e successivamente è stata costretta a lasciare il lavoro dopo il rifiuto da parte del datore di lavoro di concederle il part-time. La sentenza di Firenze, pur non potendo intervenire sulle "dimissioni-licenziamento", ha ribadito un principio di tutela della maternità che certamente farà scuola. La neomamma, nonostante l'amarezza per la perdita del lavoro, si è dichiarata comunque soddisfatta dell'esito della causa, poiché, ha affermato, rappresenta un risultato importante per tutte le altre donne in analoghe

situazioni. Lo stesso avvocato Del Rosso ha sottolineato che "anche di fronte all'eventualità di un ricorso da parte dell'Inps, questa sentenza segna un passo in avanti importante che certamente farà giurisprudenza, colmando non soltanto un vuoto legislativo, ma soprattutto sociale, vista la totale assenza di servizi in grado di tutelare le donne che partoriscono prematuramente". Ugualmente significativa è un'altra pronuncia sulle coppie di fatto (n. 14783 del 18 giugno scorso), con la quale è stato riconosciuto il diritto all'assegno al nucleo familiare per figli nati da una convivenza *more uxorio*. In questo caso il tribunale ha respinto il ricorso presentato dall'Inps che fino ad allora aveva negato questo diritto alle coppie di fatto. Nello specifico a fare domanda di

assegno al nucleo familiare era stato un uomo, che, dalla convivenza *more uxorio* aveva avuto tre figli, tutti legalmente riconosciuti, conviventi e a suo carico; pur tuttavia risultava ancora sposato con la precedente moglie dalla quale non si era legalmente separato per difficoltà economiche. Sulla base di questa circostanza l'istituto previdenziale aveva rigettato la richiesta di assegno per i tre figli, motivando la decisione con il fatto che non risultavano inseriti nel nucleo familiare. Una giustificazione che però non ha convinto i giudici della sezione lavoro della Cassazione che, con la sentenza, hanno riconosciuto il diritto all'assegno anche per i figli nati dall'unione extraconiugale, esattamente come avviene per quelli delle coppie legalmente riconosciute. Del resto, sottolinea la Corte, "la normativa sull'assegno al nucleo familiare fa riferimento al "figlio naturale riconosciuto", a prescindere dalla sua appartenenza o meno a un nucleo familiare formatosi con il matrimonio. Anche quest'ultimo pronunciamento giudiziario rappresenta indubbiamente un altro, non trascurabile passaggio verso il riconoscimento dei pieni diritti civili e sociali di persone che scelgono di convivere, senza essere costretti a sposarsi. E non sono poche. Nel nostro Paese, secondo l'Istat, sono oltre 500.000 le coppie di fatto e, tra il 1995 e il 2007, il numero dei bambini nati da queste convivenze è cresciuto dell'11%.

"Il concetto di nucleo familiare - si legge nella sentenza - va al di là della famiglia configurata dal matrimonio e ricomprende anche i figli nati fuori da esso, legalmente riconosciuti, anche se non inseriti nella famiglia legittima". Anche se non è dato sapere quanto questa decisione della Corte possa cambiare nel nostro Paese la cultura sulle "coppie di fatto" (auspicabile) che risente dell'influenza della Chiesa, pur tuttavia non mancano segnali incoraggianti da parte di alcuni enti locali. Ne è la riprova la delibera-pilota della giunta comunale di Torino che prevede il rilascio di un attestato di convivenza a tutte le coppie di fatto. Un documento che non sostituirà lo stato di famiglia, ma attraverso il quale le persone conviventi potranno beneficiare di quei servizi pubblici (asili nido, case popolari ecc.) finora riservati solo alle famiglie legate dal vincolo del matrimonio. Nel presentare orgogliosamente la delibera il sindaco Sergio Chiamparino ha sottolineato che "le coppie di fatto non possono essere considerate una patologia. E la delibera approvata dal Comune è prima di tutto un segnale forte nei confronti del Parlamento affinché riprenda in mano, con decisione, temi che non possono più attendere". Parole sacrosante che però testimoniano quanto sia ancora oggi difficile e tortuoso il cammino per il riconoscimento dei diritti, in tutti i campi, a favore di chi non vuole arrendersi a pregiudizi infondati, frutto di una cultura miope e dannosa.

Tramontano

DALLA PRIMA La prescrizione può attendere

>>> L'Inail, in questo caso, pur applicando alla lettera la norma istitutiva dell'assegno, non ha tenuto conto dell'orientamento giurisprudenziale già espresso precedentemente dalla Consulta, con il quale ha più volte precisato che i termini entro i quali esercitare un diritto non possono decorrere dalla data del decesso del titolare di rendita, bensì dal momento in cui l'Inail informa i superstiti della possibilità di usufruire della prestazione. E questo in virtù del fatto che non sempre gli eredi sono a conoscenza di poter esercitare tale diritto, che è di natura strettamente assistenziale, volto ad aiutare le persone in un particolare stato di bisogno. Quest'ultima sentenza perciò assume una valenza di un certo peso perché stabilisce il dovere dell'Inail di informare i superstiti. Ciò significa che in assenza di tale comunicazione non può essere considerato tassativo il periodo dei 180 giorni previsto come limite massimo per avviare la domanda. Il caso sottoposto all'esame della Corte è emblematico: il figlio disabile, privo di mezzi di sostentamento, ha potuto inoltrare la richiesta all'Inail solo quando è venuto a conoscenza di tale opportunità e cioè tre anni dopo il decesso del genitore. Nello specifico, l'Istituto assicuratore non ha provveduto a metterlo al corrente. Perciò la Corte Costituzionale ha ribadito che non si

può negare la prestazione assistenziale a persone particolarmente bisognose solo per non aver rispettato i termini previsti dalla legge, facendo slittare la loro decorrenza a partire dall'effettivo momento in cui il superstite viene informato dei propri diritti. In virtù di questa nuova sentenza, al figlio inabile è stato riconosciuto il 50 per cento della rendita, di cui era titolare il genitore vittima del lavoro. Lo speciale assegno continuativo mensile, così definito dalla legge n. 248 del 1976, è erogato agli eredi, in particolari condizioni di bisogno, di invalidi del lavoro, titolari di rendita riconosciuta a fronte di una inabilità pari o superiore al 48%, deceduti per cause indipendenti dall'infortunio e/o dalla malattia professionale. In sostanza, per poter ottenere questo beneficio, i superstiti non devono essere titolari di altra prestazione previdenziale e i loro redditi non possono essere pari o superiori a quelli dell'assegno stesso. La Corte Costituzionale ha più volte ribadito il principio secondo il quale la prescrizione legislativa dei termini per l'esercizio di diritti è legittima a condizione che non renda impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio dei diritti medesimi. Già nel 1968, infatti, la Consulta ha dichiarato incostituzionale il termine decadenziale di un mese previsto dal precedente Testo Unico

sull'assicurazione contro gli infortuni (r.d. n. 1765/1935) per il diritto dei superstiti del titolare di rendita deceduto per cause collegate all'infortunio o alla malattia professionale. Analogamente, nel 1994, ha giudicato illegittimo il termine decadenziale di novanta giorni, previsto dall'art. 122 del Testo Unico n. 1124/1965, entro il quale i superstiti possono avviare la domanda per ottenere la reversibilità della rendita del lavoratore (o lavoratrice) deceduto per cause dipendenti dall'infortunio o dalla malattia professionale; non perché considerato troppo breve, ma unicamente in quanto la mancata notifica dell'Inail ai superstiti può rendere più difficile l'esercizio del diritto. L'ultima decisione della Consulta perciò non rappresenta una novità in assoluto, ma rafforza il principio in virtù del quale chiunque sia titolare di un diritto debba essere messo in condizione di poterlo esercitare. Non è dato sapere quanti siano i casi analoghi in Italia, né l'Inail stesso ha mai fornito dati in proposito. Dall'osservatorio dell'Inca ne risulta un numero scarso, ma resta l'interrogativo se questo dipenda dalla scarsa conoscenza della normativa o semplicemente dai restrittivi criteri con i quali vengono erogate le prestazioni Inail.

Rassegna Sindacale
Settimanale della Cgil

Direttore responsabile Paolo Serventi Longhi
A cura di Patrizia Ferrante

Grafica e impaginazione
Massimiliano Acerca, Ilaria Longo

Editore Edit. Coop. società cooperativa di giornalisti,
Via dei Frenetani 4/a, 00185 - Roma
Iscritta al reg. naz. Stampa al n. 4556 del 24/2/94

Proprietà della testata Ediesse Srl

Ufficio abbonamenti
06/44888201 fax 06/44888222
e-mail: abbonamenti@rassegna.it

Ufficio vendite
06/44888230 fax 06/44888222
e-mail: vendite@rassegna.it

Stampa Puntoweb Srl,
Via Variante di Cancelliera, 00040 - Ariccia, Roma
Chiuso in tipografia lunedì 25 ottobre, ore 13

Esperienze **INCA**
IL GIORNALE DELLE TUTTELE A CURA DEL PATRONATO DELLA CGIL

A cura di Lisa Bartoli (coordinamento),
Sonia Cappelli

Appesa ancora a un filo

Nonostante le numerose sentenze passate in giudicato, il governo interviene con un'interpretazione autentica per negare il diritto delle vittime del sangue infetto alla rivalutazione di tutto l'indennizzo. L'Inca Cgil ha avviato un'istanza alla Corte Costituzionale.



valore economico della lira provocata dall'ingresso della nuova moneta europea. Tuttavia, dopo questa prima sentenza negativa per le persone danneggiate dal sangue infetto, in quasi tutti i Fori i giudici si sono pronunciati ristabilendo il diritto alla rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale. Ma ciò non è bastato a mettere la parola fine a questa storia.

L'attuale governo, infatti, tagliando le risorse destinate all'assistenza, il 31 maggio di quest'anno pubblica un decreto legge (n. 78/2010), contenente una norma di interpretazione autentica del comma 2 dell'articolo 2 della legge n. 210/92 che stabilisce la non rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale (comma 13), annullando anche l'efficacia di tutti i provvedimenti precedenti di segno opposto, a partire dal 1° giugno 2010 (comma 14).

Questa storia infinita di diritti prima riconosciuti e poi negati è ora nelle mani della Corte Costituzionale, chiamata in causa dal giudice del Lavoro di Reggio Emilia, dottoressa Elena Vezzosi, il cui intervento è stato sollecitato da un'azione legale patrocinata dall'Inca. La norma del decreto legge n. 78/2010 – si è sostenuto nell'istanza di incostituzionalità e recepito nell'ordinanza di rimessione alla Consulta – viola i principi della Carta Costituzionale italiana e della Carta europea dei diritti umani (Cedu).

Grazie alla richiesta dell'intervento della Corte Costituzionale, in tutta Italia si stanno rinviando le cause di rivalutazione in attesa della decisione della Consulta, evitando così che si formi una letteratura giurisprudenziale ingiusta e lesiva dei diritti delle persone danneggiate. Pur tuttavia, non manca chi in questa triste vicenda cerca di accanirsi contro le persone danneggiate per episodi di malasanità che dovrebbero indignare. Infatti, alcune Asl non solo hanno bloccato i pagamenti della rivalutazione anche sui ratei maturandi, ma addirittura hanno già inviato la richiesta di riscossione degli indebiti rispetto alle somme rivalutate corrisposte a partire dal 1° giugno 2010.

Un'azione evidentemente illegittima, in considerazione del fatto che le sentenze passate in giudicato hanno efficacia di legge; pertanto restano punti fermi. Peraltro, nell'istanza presentata alla Consulta, è stata sollevata una eccezione di incostituzionalità poiché il decreto legge del governo conterrebbe una indebita ingerenza del potere legislativo su quello giudiziario intervenendo su sentenze definitive che hanno valore di legge.

A questo punto non resta altro che aspettare la decisione della Corte Costituzionale che auspichiamo si pronunci in modo chiaro e inequivocabile mettendo fine a questa brutta pagina di malasanità e riconoscendo una volta per tutte alle persone danneggiate il diritto a un equo indennizzo.

Paola Soragni

Legale Inca di Reggio Emilia

La Legge 210/92 ha istituito un indennizzo a favore di tutti coloro che, avendo subito trasfusioni di sangue o di prodotti emoderivati infetti, avevano contratto patologie, quali l'epatite B, C e Hiv; una sorta di pensione bimestrale, di carattere assistenziale per far fronte alle conseguenze, anche gravissime, causate dal virus contratto. Questa prestazione è costituita, da una voce base e dalla Indennità integrativa speciale (Iis). Poiché soltanto la prima era indicata come rivalutabile, il ministero della Salute, quindi l'Asl, non ha ritenuto di dover applicare la rivalutazione (a partire dal 1992) sull'Iis. Dal 2005, a seguito di un'importante sentenza della Cassazione Civile (n. 15.894), a favore dei cittadini già titolari o divenuti titolari dell'indennizzo, si sono ottenuti altri pronunciamenti di merito e di legittimità, favorevoli alla rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale. Tale orientamento della Cassazione ha permesso l'avvio di migliaia di cause giudiziarie in tutta Italia, e tante di queste sono state patrocinate da legali convenzionati con Inca. La maggior parte di tali procedimenti ha avuto esito favorevole per gli assistiti che così hanno ottenuto anche il pagamento degli arretrati di rivalutazione, per migliaia di euro. In più è stato riconosciuto loro che la somma bimestrale fosse aumentata della rivalutazione anche sui ratei maturandi, ottenendo, a seconda dell'anno, un aumento di circa 250-300 euro per ciascun indennizzo. Su tale incremento giustamente questi cittadini danneggiati hanno fatto affidamento, certi che le sentenze passate in giudicato, aventi forza di legge, non potessero più essere pregiudicate, né pregiudicati pertanto i loro diritti. Il contenzioso ha generalmente avuto

Impoverimento del valore dell'indennizzo

valori in euro

CATEGORIA	BIMESTRALI	BIMESTRALI RIVALUTATI
Prima	1.264,13	1.540,03
Seconda	1.240,55	1.516,46
Terza	1.217,13	1.493,04
Quarta	1.193,61	1.469,52
Quinta	1.170,03	1.445,94
Sesta	1.146,45	1.422,36
Settima	1.122,92	1.398,83
Ottava	1.099,34	1.375,25

esito positivo fin dal primo grado di giudizio e il ministero della Salute, a fronte di questo risultato favorevole agli assistiti, ha addirittura rinunciato a presentare i ricorsi, consentendo a numerose sentenze di diventare definitive. Troppo bello e chiaro per essere "per sempre"... Infatti, nell'ottobre 2009 una sezione della Corte di Cassazione (n. 21.703) ha respinto la domanda di rivalutazione di un titolare di indennizzo, accogliendo le ragioni del ministero della Salute; richiamando quindi "la ragionevolezza nel negare la rivalutazione in quanto la stessa Indennità integrativa speciale (Iis) servirebbe ad impedire o ad attenuare gli effetti della svalutazione dell'indennizzo stesso". Inoltre, la sentenza di segno diametralmente opposto alle precedenti, richiamando l'art. 32 della Costituzione, sostiene che il rispetto del diritto alla salute non impedisce al legislatore di fare scelte qualitative diverse. Tali argomentazioni, però, per gli avvocati dell'Inca e delle associazioni sono apparse del tutto illogiche e contrarie ai principi costituzionali. Si consideri che l'importo dell'Iis costituisce il 95% circa dell'indennizzo totale; perciò limitare la rivalutazione soltanto a una minima quota (5%)

comporta e ha comportato una progressiva, quanto ingiustificata, perdita di valore delle somme originariamente stabilite a titolo di indennizzo totale (vedi tabella). È evidente quindi che proprio il "principio di equità, ossia di ragionevolezza degli indennizzi" richiamato dalla Cassazione nel 2009 è palesemente in contrasto con le conclusioni a cui essa stessa giunge. Come può ritenersi equo e ragionevole un indennizzo, con finalità assistenziali e destinato a durare per tutta la vita della persona danneggiata, se perde progressivamente il valore fissato in origine dal legislatore?

Allo stesso modo è violato il principio di uguaglianza sostanziale sancito dall'articolo 3 della Costituzione e recepito nelle migliaia di sentenze, già passate in giudicato, poiché si determina una inaccettabile disparità di trattamento tra coloro che a parità di categoria tabellare (sulla base della quale viene calcolato l'indennizzo) ricevono somme sostanzialmente differenti; poiché ad alcuni viene applicata la rivalutazione integrale e ad altri no. Ad esempio, per una ottava categoria, la differenza si traduce in 700 euro, per chi ha ottenuto la rivalutazione integrale giustamente già disposta giudizialmente, e meno di 500 euro per chi non è riuscito a ottenerla. Ma non ci siamo rassegnati. Abbiamo continuato a promuovere azioni legali per impedire che finisse nel nulla il lavoro di tutti gli altri giudici che si erano già espressi a favore della rivalutazione dell'Indennità integrativa speciale; a maggior ragione in considerazione del fatto che le persone danneggiate alle quali non è stata rivalutata la prestazione percepiscono una somma, la cui quota della Iis, è congelata dal 1992, anno in cui è entrata in vigore la legge n. 210, quando ancora c'erano le lire. E si può ben immaginare quanto sia consistente il danno se si considera la riduzione del

Inca per i Giovani

FORTI NEI DIRITTI







Numero attivo nei giorni feriali dalle 10 alle ore 18 al costo di una chiamata urbana

848 854388

www.inca.it